Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267 / 2000;

Premesso che:

- i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art 118 della Costituzione;
- l'art 112 del divo 267/2000 "Servizi Pubblici locali " dispone che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Richiamato l'art. 151 del TUEL, secondo il quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione". A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno. [...] Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione";

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 99 del 22/10/2020 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, Comma 1, D.LGS. N. 267/2000). Discussione e conseguente approvazione." (come da ultimo aggiornato con la Delibera di Consiglio n.48 del 01/04/2021 avente per oggetto: Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000");

Richiamata la Giunta Comunale del 20.05.2021 in corso di numerazione, resa immediatamente eseguibile con la quale si è adottata una integrazione alla delibera n. 48 del 01/04/2021 di cui al punto precedente;

Considerato che il DUP contiene la visione complessiva dell'amministrazione, espressa attraverso le "politiche" e i progetti, mentre il bilancio di previsione è "soltanto" la rappresentazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, si rende necessario, per quanto di seguito esplicitato, procedere ad un suo aggiornamento;

Dato atto che il Comune di Scandicci:

- partecipa direttamente alla società Publiacqua SpA detenendo n. 17.649 azioni corrispondenti allo 0,061 % del capitale sociale;
- partecipa altresì indirettamente alla società Publiacqua Spa tramite la società Consiag Spa, detenendo quest'ultima una quota di capitale in Publiacqua Spa nella misura del 24,94% per un valore nominale di 37.477.828,37;

Rilevato che la società Publiacqua Spa:

- è una società a maggioranza di capitale sociale pubblico (60%) detenuto da Enti locali o società a capitale interamente pubblico (Consiag Spa e Publiservizi Spa) con la partecipazione, per una quota pari al 40% del capitale, del socio industriale privato Acque Blu Fiorentine Spa selezionato mediante procedura di evidenza pubblica;
- è il gestore del Servizio Idrico Integrato a seguito di affidamento da parte dell'Autorità Idrica Toscana, al tempo Ato 3 Medio Valdarno, a partire dal primo Gennaio 2001 per una durata originariamente stabilita in 20 anni;

Ricordato che:

- il 27 giugno 2006, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, è stato sottoscritto il "Patto Parasociale tra Comune di Firenze e altri comuni, Consiag Spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA." che regola i reciproci rapporti in relazione alla partecipazione in Publiacqua SpA. (di seguito Patto Parasociale):
- i soci di parte pubblica della società Publiacqua Spa, nel giugno 2007, hanno sottoscritto il "Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa" al fine di adottare comportamenti unitari e condivisi nei confronti del socio privato (di seguito Patto dei soci pubblici);
- il Patto dei soci pubblici prevede quali organi concertativi dei sottoscrittori il Comitato del Patto composto da una rappresentativa di soci e l'Assemblea dei Sottoscrittori alla quale partecipano tutti i soci di parte pubblica di Publiacqua;

- con Deliberazione di Consiglio n 57 del 30/06/2020 il Comune di Scandicci, in previsione della scadenza del termine naturale della concessione al 31-12-2021 e sulla scorta di quanto condiviso fra i soci pubblici, ha deliberato di esercitare la disdetta del Patto Parasociale con il socio privato secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Patto medesimo, disdetta comunicata al socio privato in data 26 Giugno 2020:
- successivamente l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione n 59/2021/R/idr del 16 febbraio 2021 avente ad oggetto "Approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020 2023 proposta dall'Autorità Idrica Toscana per il Gestore Publiacqua S.p.A.", ha approvato lo specifico schema regolatorio proposto dall' Autorità Idrica Toscana (AIT) con le Deliberazioni n. 3/2020 e n. 24/2018, implicante l'estensione della durata dell'affidamento a Publiacqua al 31/12/2024 quale misura per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo (art. 3 e artt. 19 e seguenti, della Convenzione di gestione con Publiacqua Spa);
- l' Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 2/2021 del 5 marzo 2021 di presa d'atto della Deliberazione ARERA n.59/2021/R/IDR del 16 febbraio 2021, ha approvato la modifica della durata della Convenzione di Gestione con Publiacqua S.p.A., prorogata al 31/12/2024;

Considerato quindi che a seguito della deliberazione di ARERA n 59/2021/R/idr del 16 Febbraio 2021 e della Deliberazione AIT n. 2/2021, sopra richiamate, la scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) a Publiacqua Spa è stata portata al 31.12.2024 e che alla scadenza dell'affidamento l'AIT dovrà procedere alla scelta della nuova forma di gestione del servizio e all'individuazione di un nuovo gestore secondo le previsioni di legge;

Dato atto che:

- con Deliberazione n. 2/2018 del 26 luglio 2018 approvata unanimemente, la Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno: "si esprime a favore della gestione in house del servizio idrico integrato e chiede che l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana tenga conto di tale indirizzo nella futura decisione della scelta della forma di gestione valutandone la fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria";
- con Deliberazione del 28 novembre 2018 Autorità Idrica Toscana, nel dare mandato al proprio Direttore Generale a provvedere agli opportuni approfondimenti per la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, dava conto che "5 Conferenze territoriali su 6 hanno espresso l'indirizzo di procedere verso l'affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato".

Dato atto che in sede di Comitato di Patto del 16-04-2021 e del 23-04-2021, come da verbali acquisiti agli atti, i Comuni soci di Publiacqua Spa hanno condiviso l'intento di realizzare un'operazione di concentrazione della compagine pubblica costituendo una società a cui trasferire le proprie quote di partecipazione di Publiacqua Spa, ferma restando la facoltà di opzione di ciascun socio in relazione alla propria quota di partecipazione;

Ricordato l'intento dei soci, e fra questi del Comune di Scandicci, espresso anche con la disdetta del patto approvata con la sopra citata Deliberazione di Consiglio n. 57 del 30/06/2020, di rinegoziare l'assetto dei rapporti con il partner privato della società Publiacqua spa come ad oggi stabiliti in modo da conseguire una migliore gestione del percorso finale della concessione da parte dei soci pubblici medesimi;

Rilevato che stante il contesto normativo e di prossimità del termine della gestione risulta necessario individuare alternative strategiche condivise per valorizzare la partecipazione pubblica e il patrimonio di conoscenze e competenze maturate all'interno del gestore;

Evidenziata l'opportunità che i soci pubblici dispongano di strumenti per conseguire unitarietà di azione maggiormente adeguata all'attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell'affidamento, anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata;

Confermato l'obiettivo del Comune di Scandicci, insieme ad altre importanti amministrazioni municipali toscane, di realizzare un progetto aggregativo che consenta la condivisione di linee strategiche di crescita attraverso la valorizzazione delle singole società di settore nel campo dei servizi pubblici locali, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale, volte all'attivazione di sinergie industriali ed operative tramite un percorso di aggregazione industriale e societaria che porti alla costituzione di una

società Multi-utility come sopra ricordato;

Evidenziata la strategicità e opportunità del conseguimento di una unitarietà di azione fra i soci pubblici coinvolti nel percorso aggregativo sopra ricordato, al fine di strutturare un coordinamento dell'azione dei soci pubblici e delle loro società presenti nel capitale della società Publiacqua Spa;

Preso atto che in sede di Comitato di Patto la forma associativa societaria è stata ritenuta lo strumento più idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà di azione fra soci pubblici e di coerenza con il percorso per la creazione della Multiutlity toscana, poiché consente di raggiungere la dimensione del controllo assembleare da parte dei soci pubblici in Publiacqua Spa, ad oggi realizzato solo tramite pattuizioni non più adequate alla gestione della fase finale della concessione;

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal DLgs. 175/2016 ed evidenziato che l'iter amministrativo per la realizzazione dell'operazione di aggregazione sopra descritta prevede l'adozione di una deliberazione consiliare ex artt. 5 e 7 del TUSP, che sia analiticamente motivata e preceduta da consultazione pubblica avente ad oggetto lo schema di proposta;

Dato atto nello specifico che per le deliberazioni di partecipazione alla costituzione di una società vale quanto indicato dall'art. 7 TUSP, secondo cui è necessario che il Consiglio Comunale deliberi secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2 TUSP, che richiamano la necessità dell'adozione di una delibera analiticamente motivata, ex art. 5, c.1 TUSP come di seguito riportato: "Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

Ricordato che fra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi del Dlgs 175/16 (art. 4) vi è la produzione di servizi di interesse generale quale il Servizio idrico Integrato e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento;

Richiamato il comma 5 dell'articolo 4 del Tusp nella parte in cui viene fatto esplicito riferimento alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;

Tenuto conto della natura strumentale di una holding, che si pone «come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice "sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa"» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (cfr. C. conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

Considerato che tramite la nuova società il Comune provvederà ad una attività "di autoproduzione di beni o servizi strumentali", attività legittimata, come sopra detto, dall'art. 4 c.2 lett. d) e art. 4 c.5 del DLgs. 175/2016, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie, rafforzando il ruolo strategico della parte pubblica in Publiacqua Spa;

Considerato che con l'acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune di Scandicci in conformità di quanto disposto dall'art. 4 TUSP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici;

Atteso che la scelta organizzativa della Società di gestione di partecipazioni si ispira ad i seguenti obiettivi:

- a) attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di gestione delle delicate fasi della fine della concessione:
- b) organizzare le partecipazioni pubbliche in Publiacqua spa in modo efficiente, efficace ed economico, superando la frammentarietà ed assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la opportunità della scelta e la sostenibilità finanziaria della società;
- c) garantire in capo agli organi di governo degli Enti e gli altri soggetti pubblici aderenti, anche a seguito della interposizione societaria di una holding nella direzione e vigilanza delle partecipazioni, l'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, sia delle partecipazioni in essere, sia sulle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Enti e delle prerogative dei medesimi organi;

Considerato che:

- il modello organizzativo della società Holding comunale è una prassi già da tempo applicata nell'ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello Holding attraverso la enucleazione di un modello di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a totale partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economico imprenditoriale;
- il modello di governance attraverso Holding di partecipazioni è da tempo considerato uno strumento adeguato per governare le società cui sono stati esternalizzati servizi o attività, con positiva valutazione dell'efficacia in quanto particolarmente adatto alla realizzazione del coordinamento rispetto a reti di società satellite partecipate in differente misura dagli enti locali;

Evidenziata pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni degli enti locali o di società da essi totalmente partecipate, alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli Enti costituenti e del Comune di Scandicci;

Considerato che è possibile ravvisare la dimensione della opportunità nei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a una nuova società in controllo pubblico, che realizza a sua volta un controllo su Publiacqua Spa in considerazione della rilevanza della aggregazione, rispetto alla attuale partecipazione diretta ma irrisoria e non di controllo, rafforzando il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra espresse, ferme restando le competenze strategiche in capo agli organi di governo dell'ente tramite la strutturazione di attività di vigilanza e controllo con gli strumenti statutari a disposizione;

Dato atto che l'apporto di beni da parte dei Comuni soci alla società ha la natura di conferimento, che trova allocazione nel patrimonio netto della società che ne è beneficiaria:

Considerato che le amministrazioni ottengono un valore patrimoniale di partecipazione nella nuova società corrispondente al valore patrimoniale conferito, e che quindi l'operazione si configura come una differente allocazione di immobilizzazioni;

Considerato che è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria prospettica della società Newco, garantita dalla previsione dei proventi per dividendi futuri di Publiacqua Spa;

Evidenziate altresì ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs 175/16, le ragioni e le finalità della scelta a favore della costituzione di una holding di partecipazioni alla quale conferire la propria partecipazione in Publiacqua Spa nei seguenti aspetti:

- sostituire una partecipazione diretta ma non di controllo, che ad oggi risulta inefficace per la la realizzazione delle migliori strategie in materia di servizi pubblici, con una partecipazione indiretta ma di controllo, in grado di svolgere un miglior presidio del servizio idrico, tramite lo strumento della new-co, che verifica i requisiti e le condizioni di società a controllo pubblico, ed è a sua volta in grado di controllare Publiacqua Spa partecipando al capitale della stessa in misura maggioritaria;
- superare la forte frammentarietà della compagine azionaria di Publiacqua Spa che stante anche l'esiguità delle singole partecipazioni detenute da alcuni singoli Comuni non garantisce la possibilità di elaborare strategie efficaci sulla gestione futura di Publiacqua Spa a termine della concessione;

- rafforzare l'aggregazione dei soci di parte pubblica di Publiacqua Spa per conferire maggiore efficacia alla linea di gestione unitaria, in vista dell'esigenza condivisa fra i soci pubblici di ridefinire i ruoli e gli assetti strategici su Publiacqua Spa nei confronti del socio privato a favore del recupero di un maggior ruolo della parte pubblica nella gestione della società;
- disporre di uno strumento per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguato all'attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell'affidamento anche in considerazione delle criticità nella fase finale della concessione nel rapporto con il socio privato industriale, in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata, per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa dei soci pubblici partecipanti tutti;
- necessità di adottare una scelta coerente con il percorso per la creazione della Multiutility toscana dei servizi pubblici, finalizzata al riassetto dell'organizzazione dei servizi idrici, ambientali ed eventualmente altri nei propri territori di riferimento, costituendo un veicolo societario che potrà rappresentare il primo passo per una più ampia aggregazione dei gestori progressivamente interessati;

Considerato che la scelta di conferire le partecipazioni di Publiacqua alla nuova holding non comporta per il Comune di Scandicci oneri finanziari che richiedono la copertura di bilancio, ma risponde ad una logica organizzativa strategica strumentale ad una più efficace gestione della propria partecipazione nel gestore del servizio per quanto sopra detto senza incidere in alcun modo sulle caratteristiche e modalità di gestione del servizio né sul valore dell'asset patrimoniale;

Preso atto delle valutazioni del Comitato di Patto, che ha ritenuto che la società holding fosse lo strumento più adatto per il miglior esercizio delle prerogative e dei diritti connessi alla partecipazione nella società Publiacqua, da mantenere quale soggetto gestore del servizio idrico integrato come affidato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito Medio Valdarno, oggi Autorità Idrica Toscana (AIT);

Richiamato il comma 5 dell'articolo 4 del Tusp sopra riportato nella parte in cui viene fatto esplicito riferimento alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, che ne legittima l'utilizzo;

Ritenuto per quanto sopra esposto di conferire a detto nuovo soggetto costituendo le azioni detenute dal Comune di Scandicci nella società Publiacqua Spa, per l'intera partecipazione detenuta pari a 17.649 azioni, assumendo la qualità di socio nella costituenda società in misura proporzionale al rapporto fra il conferimento effettuato e il totale del valore aggregato raggiunto;

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art 5 co 2 del D.lgs 175/2016, come meglio di seguito precisato;

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno.
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
 - sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
 - favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
 - distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
 - incida sugli scambi tra Stati membri.

Rilevato che il trasferimento alla nuova società delle quote di partecipazione in Publiacqua SpA non influisce sul posizionamento di quest'ultima sul mercato, consentendole un "vantaggio selettivo", in quanto l'operazione di cui trattasi si configura come mero processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici, né, questi ultimi, contestualmente al trasferimento delle azioni, finanzieranno la nuova società con risorse destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ex art.5, c. 2 ultimo periodo del DLgs.175/2016, nella forma di pubblicazione con avviso sul sito istituzionale dell'Ente:

Dato atto che la nuova società sarà conforme alle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 2 e comma 5 del DLgs. 175/2016 poiché avrà come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni;

Ritenuto di stabilire fin da ora che la società in quanto in controllo pubblico sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ex articolo 19 del Tusp da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci e che la società debba attenersi in questa prima fase ai principi generali operando tramite una rigorosa gestione della spesa e realizzando una corresponsione di distribuzione dei dividendi ai soci nella misura massima consentita dalla copertura dei costi di esercizio:

Visto lo Statuto della nuova società (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), che si configurerà come società pluripartecipata in controllo pubblico con le seguenti caratteristiche: (i) quota di capitale pubblico locale non inferiore al 100%, per tutta la durata della società; (ii) oggetto sociale esclusivo consistente nella gestione delle partecipazioni societarie di enti locali; (iii) potere di azione dell'organo amministrativo limitato attraverso la riserva di specifiche materie alla preventiva autorizzazione dei soci;

Richiamato l'art.22 del Tusp "Trasparenza" secondo cui le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Considerato che il valore del conferimento per il Comune di Scandicci è pari ad euro 171.555,48, per la totalità delle azioni possedute in numero di 17.649, come da perizia agli atti di ufficio, redatta ai sensi dell'art. 2343 ter c.c. e che la percentuale di partecipazione dell'amministrazione nella nuova società sarà pari alla incidenza del valore di detto conferimento sul valore complessivamente raggiunto da tutti i conferimenti;

Ritenuto di stabilire fin da ora che la società sarà sottoposta al contenimento dei costi di funzionamento;

Dato atto che il conferimento delle azioni di che trattasi è stato sottoposto ed approvato dall'assemblea dei Sottoscrittori come previsto all'articolo 10 del Patto dei soci pubblici del 4-5-2021;

Dato atto del contenuto dell'art. 11 del Patto Parasociale disdettato, in ordine alla non applicabilità delle clausole statuarie di prelazione sulle conferende azioni di Publiacqua Spa e della necessità dell'adesione della società conferitaria al Patto medesimo per la sua residua durata utile fino al perfezionamento degli effetti della disdetta deliberata come descritto in premessa;

Ritenuto pertanto di stabilire che la costituenda società debba essere impegnata al subentro e al rispetto delle pattuizioni tutte previste nel "Patto Parasociale tra Comune di Scandicci e altri comuni, Consiag spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA" del 27 giugno 2006, fino alla scadenza del Patto disdettato medesimo, quale parte unica con il Comune di Firenze, che ne è mandatario, e tutti gli altri soci conferenti con riguardo ai diritti e obblighi attribuiti dal Patto Parasociale ai sensi del suo art. 11 comma 2, e di prevedere espressamente tale condizione nell'atto costitutivo, oltre che esprimere fino da ora indirizzo alla società ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Dato conto che il "Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa" continuerà ad operare per espressa volontà dei suoi sottoscrittori con riferimento alle decisioni da assumersi in Publiacqua Spa anche con riferimento alle partecipazioni conferite nella nuova società, la quale opererà come tramite nei confronti di Publiacqua secondo gli indirizzi deliberati dai propri soci;

Considerato che il Comune di Scandicci è socio di Consiag Spa, di cui detiene il 9,0772791% del capitale sociale, e che è necessario altresì con il presente atto dare indirizzo ai sensi dell'art. 42 del TUEL alla società Consiag Spa per la cessione delle partecipazioni in Publiacqua Spa detenute nella misura del 24,94% per il valore risultante dalla perizia di stima acquisita agli atti di ufficio, dando mandato al rappresentante del Comune ad esprimendosi favorevolmente in sede assembleare per il conferimento dell'intera partecipazione detenuta da Consiag Spa nella nuova società;

Richiamato l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 175/2016, secondo il quale l'atto deliberativo contiene l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'articolo 2328 del codice civile per le società per azioni, e considerato che la sede, l'oggetto, la durata, l'amministrazione, il Collegio Sindacale, l'assemblea, i bilanci e gli altri patti che regolano la società o richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale che viene qui allegato e considerato parte integrante del presente atto (allegato 1), mentre per quanto riguarda la quota di partecipazione dei soci, essa sarà proporzionale al valore conferito destinato al capitale sociale derivante dalla aggregazione rispetto al valore complessivo raggiunto, come definito al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti;

Dato atto inoltre che tutte le spese inerenti l'atto costitutivo oltre che quelle accessorie, sono a carico della società;

Dato atto che il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 175/16; Visti gli articoli 2343 e seguenti del codice civile in ordine ai conferimenti nelle società per azioni e in particolare l'art. 2343 ter, comma 2, lettera b);

Visto lo statuto della nuova società (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) che si configurerà come società a totale partecipazione di Enti pubblici o società da questi interamente partecipate;

Vista la perizia acquisita agli atti di ufficio sul valore delle azioni di Publiacqua Spa redatta, ai sensi dell'art. 2343 ter, comma 2, lettera b), da esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base dell'incarico conferitogli su mandato congiunto dei soci del "Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa", come deciso dal Comitato di Patto in data 16 e 23 aprile 2021;

Tenuto conto che l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di "...organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...";

Ritenuto per tutto quanto sopra di aderire al progetto di costituzione della nuova società a totale capitale pubblico di gestione della partecipazione in Publiacqua S.p.A., conferendo al nuovo soggetto costituendo le azioni detenute direttamente dal Comune di Scandicci in Publiacqua S.p.A. al valore patrimoniale determinato dalla perizia;

Preso atto che conseguentemente con il conferimento della propria partecipazione in Publiacqua Spa il Comune di Scandicci cessa la propria partecipazione diretta nella stessa;

Preso atto che trattandosi di società a totale partecipazione pubblica sono da applicarsi le norme del D.lgs 175/16 e ss mm. ii. ;

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 (Allegati nn. 2 e 3);

Preso atto del parere dell'Organo di Revisione Contabile, conservato in atti, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato n. 4);

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato

DELIBERA

- Per quanto in premesso meglio esposto, di approvare la "Nota di integrazione" adottata con Delibera di Giunta del 20.05.2021 resa immediatamente eseguibile e in corso di numerazione, del vigente Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con Delibera di Consiglio n.48 del 01/04/2021 avente per oggetto: Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato n. 5)
- di procedere pertanto alla costituzione di una nuova società in controllo pubblico a totale partecipazione di enti pubblici o società interamente partecipate da enti pubblici con sede a Firenze:
- 2) di prendere atto della perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 ter del codice civile sul valore delle azioni di Publiacqua Spa acquisita agli atti di ufficio;
- 3) di sottoscrivere la quota di pertinenza del Comune di Scandicci mediante il conferimento delle n. 17.649 azioni pari a euro 91.068,84 di capitale detenute dal Comune di Scandicci nella società Publiacqua Spa, al valore di euro 171.555,48;
- 4) di approvare lo Statuto della costituenda società nel testo allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dagli articoli 2328 del codice civile per le società per azioni;
- 5) di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Scandicci nella nuova società sarà proporzionale al valore del conferimento apportato rispetto al totale del conferimento raggiunto dai soci aderenti alla aggregazione;
- 6) di stabilire che la costituenda società Spa è impegnata al rispetto delle previsioni del "Patto Parasociale tra Comune di Firenze e altri comuni, Consiag spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA." del 27 giugno 2006 fino alla sua scadenza a seguito delle disdetta deliberata dai soci pubblici e che la stessa debba intendersi parte unica con il mandatario Comune di Firenze e gli altri soci conferenti con riguardo ai diritti ed obblighi attribuiti dal Patto medesimo:
- 7) di prevedere la condizione di adesione di cui al precedente punto all'interno dell'atto costitutivo della costituenda società e esprimere fin da subito ai sensi dell'articolo 42 del TUEL indirizzo vincolante in tal senso alla nuova società:
- di dare mandato al rappresentante del Comune nella assemblea di Consiag Spa affinchè esprima voto favorevole alla cessione nella costituenda società della intera partecipazione detenuta da Consiag Spa in Publiacqua Spa;
- 9) di dare atto che il Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare della partecipazione in Publiacqua Spa procederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e al conferimento delle azioni di Publiacqua Spa nella costituenda società e compirà tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
- 10) di acconsentire a che vengano apportate eventuali modifiche di natura meramente formale e non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale alla bozza di statuto (in allegato 1);
- 11) di dare atto che tutte le spese inerenti l'atto costitutivo oltre che quelle accessorie, sono a

carico della costituenda società;

- 12) di inviare il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art.5 comma 3 del DIgs n 175/16.
- 13) di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Scandicci ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante l'imminente convocazione dell'assemblea per l'approvazione di quanto oggetto del presente deliberato;

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.